



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: demografici@comune.pereto.aq.it

Tel. 0863/997440 fax
c/c post. 12173670

ORDINANZA n° 56 del 20/07/2026

OGGETTO: Regolamentazione e limitazione utilizzo acqua potabile destinata al consumo umano.

IL SINDACO

Vista la nota pervenuta dal “Consorzio Acquedottistico Marsicano”, registrata al protocollo di questo Comune in data 15/07/2025 al n. 2044, con la quale viene richiesta l'emissione di un'ordinanza sindacale per sancire il divieto assoluto, da parte dei cittadini, dell'uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, per scopi diversi da quello potabile ed igienico-sanitario;

Considerato che la salvaguardia della salute pubblica impone il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile per usi impropri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il lavaggio di autoveicoli, di lastricati, l'annaffiatura degli orti, di giardini, il ricambio di acqua nelle piscine private, etc;

Considerata la normale diminuzione del flusso di acqua potabile dalle sorgenti, l'aumento nel periodo estivo degli utenti per la presenza di non residenti ed il maggior bisogno di ognuno di utilizzare l'acqua stessa;

Visto l'art. 50, comma V°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che conferisce al sindaco la potestà di emettere provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di contrastare le emergenze in materia di igiene e sanità;

ORDINA

quanto segue:

E' vietato in tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a revoca, da disporsi con successivo provvedimento in relazione al ripristino di condizioni ordinarie di approvvigionamento idrico, l'utilizzazione dell'acqua potabile per usi diversi da quelli previsti dalla concessione.

AVVISA

Che tutti gli altri usi impropri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il lavaggio di autoveicoli, cortili e strade private, l'annaffiatura degli orti, di giardini, il ricambio di acqua nelle piscine private, fontane ornamentali etc, saranno perseguiti a termini di legge.

Salvo che il fatto non costituisca reato o non sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, le violazioni della presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 – bis del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva ogni ulteriore conseguenza di legge.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: demografici@comune.pereto.aq.it

Tel. 0863/997440 fax
c/c post. 12173670

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pereto e sul sito istituzionale dell'Ente;

che copia della presente Ordinanza si trasmetta, per quanto di competenza:

- al Comando di Polizia Locale
- alla Stazione Carabinieri di Pereto
- al Nucleo Carabinieri Forestali di Pereto
- al Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
- alla Prefettura dell'Aquila, per opportuna conoscenza

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato e il Comando della Polizia locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza sindacale.

Pereto, li 20/07/2026

Il Sindaco
Giacinto SCIO'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa